

La disciplina dell'anatocismo in sintesi

Il termine anatocismo

Il termine anatocismo fa riferimento al calcolo degli interessi sugli interessi scaduti: gli interessi scaduti vengono sommati al capitale e producono a loro volta interessi, determinando una crescita della somma inizialmente dovuta (e, in caso di somme oggetto di prestito, una maggiore crescita del debito connesso alla restituzione)

La disciplina generale

Il codice civile (art. 1283) per gli obblighi riguardanti somme di denaro prevede un generale divieto di anatocismo, salvo specifiche eccezioni. Infatti dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti non producono interessi se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di accordo successivo alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

La disciplina speciale per le operazioni bancarie

Per gli obblighi nascenti dalle operazioni bancarie esiste una disciplina speciale nel Testo unico bancario (TUB) e in particolare nell'art. 120, comma 2, contenuto nel Titolo VI, dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. Questa detta i principi generali e linee direttrici sulla materia e demanda al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio – CICR ⁽¹⁾ la disciplina attuativa di dettaglio, ossia la definizione dei criteri e delle modalità per il calcolo e l'esigibilità degli interessi e delle regole di trasparenza e correttezza che gli intermediari devono rispettare.

Perimetro della disciplina speciale

La disciplina speciale contenuta nel TUB e nelle norme di attuazione riguarda la produzione degli interessi cosiddetti corrispettivi, ossia quelli che rappresentano il compenso dovuto per l'utilizzo di una somma, siano essi debitori (quelli dovuti dal cliente che ha ricevuto il finanziamento) o creditori (quelli dovuti dalla banca al cliente a fronte delle somme depositate). La materia degli interessi di mora rimane disciplinata dalle norme del codice civile.

Gli ultimi sviluppi

Nel 2013 il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 120, comma 2, ribadendo il principio da tempo consolidato della pari periodicità nel conteggio di interessi debitori (detti anche passivi) e creditori (detti anche attivi) in caso di operazioni di credito regolate in conto corrente e introducendo un generale divieto di produzione di interessi ulteriori da parte degli interessi periodicamente capitalizzati.

Dopo un lungo iter di approfondimenti volti a superare i problemi interpretativi sollevati dalla nuova formulazione, nell'agosto 2015 la Banca d'Italia aveva sottoposto a consultazione la proposta che intendeva formulare al CICR per dare attuazione alla norma di legge.

⁽¹⁾ Il CICR è un Comitato Interministeriale che in materia di trasparenza bancaria delibera su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob.

Nella proposta di delibera la Banca d'Italia prefigurava alcune soluzioni tecniche per i finanziamenti concessi nella forma dell'apertura di credito e dello sconfinamento in un'ottica di adeguata tutela del generale interesse dei clienti. Nell'aprile 2016 il legislatore è nuovamente intervenuto sul testo dell'art. 120 riprendendo quelle soluzioni e "spostandole" quindi al livello della normativa cosiddetta primaria.

I documenti della consultazione⁽²⁾ illustrano le valutazioni effettuate e possono essere d'ausilio per la comprensione dei contenuti e dello scopo delle disposizioni oggi vigenti.

⁽²⁾ Consultabili su questo sito all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/proposta-delibera-cicr/index.html> .